



COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 30/06/2026 come modificato ed
Emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 24/09/2026.

Indice generale

<u>CAPO I - Disposizioni Generali</u>	3
<u>Art. 1 - Oggetto e finalità</u>	3
<u>Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione</u>	3
<u>Art. 3 - Ambito temporale</u>	3
<u>Art. 4 - Ambito soggettivo</u>	4
<u>CAPO II - Contenuto dell'agevolazione</u>	4
<u>Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata</u>	4
<u>CAPO III – Modalità di adesione</u>	5
<u>Art. 6 - Domanda di adesione</u>	5
<u>Art. 7 - Termine per l'adesione</u>	5
<u>CAPO IV - Pagamento</u>	6
<u>Art. 8 - Pagamento in unica soluzione</u>	6
<u>Art. 9 - Pagamento rateale</u>	6
<u>CAPO V – Effetti e decadenza</u>	6
<u>Art. 10 - Effetti della definizione agevolata</u>	6
<u>Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti</u>	7
<u>Art. 12 - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti</u>	7
<u>Art. 13 - Decadenza</u>	8
<u>CAPO VI - Disposizioni finali</u>	9
<u>Art. 14 – Pubblicazione ed efficacia</u>	9
<u>Art. 15 – Trattamento dei dati personali</u>	9
<u>Art. 16 – Norme di rinvio</u>	10
<u>Art. 17 – Entrata in vigore</u>	10

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Belpasso.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025.
3. Il presente regolamento si conforma ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Belpasso dovuti ad accertamenti esecutivi, ingiunzioni, intimazioni di pagamento, ruoli coattivi per:
 - Imposta Municipale Propria (IMU);
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), per le annualità in cui è stato applicato;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - Canone Unico Patrimoniale (CUP), di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Art. 3 - Ambito temporale

1. Possono formare oggetto della definizione agevolata le entrate di cui all'art. 2 risultanti dagli atti ivi indicati emessi entro il 31 dicembre 2025, indipendentemente dallo stato della procedura di riscossione alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 - Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti passivi delle entrate di cui all'art. 2, comma 1, che risultino debitori del Comune di Belpasso alla data di presentazione della domanda.
2. La domanda può essere presentata anche da:
 - a) i coobbligati in solido;
 - b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;
 - c) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria;
 - d) legali rappresentanti;
3. Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino titolari di piani di rateizzazione già concessi dall'Ente.
 - a) in tal caso il debito residuo è rideterminato secondo le disposizioni del presente regolamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi oggetto della definizione agevolata.
 - b) le somme eventualmente già versate restano definitivamente acquisite dall'Ente e sono imputate a riduzione del debito residuo.
 - c) l'adesione alla definizione agevolata determina la sostituzione del precedente piano di rateizzazione con il nuovo piano derivante dall'applicazione del presente regolamento, attraverso una rinuncia espressa.

CAPO II - Contenuto dell'agevolazione

Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata comporta lo stralcio integrale dei seguenti importi:
 - le sanzioni tributarie comunque denominate;
 - gli interessi, compresi gli interessi di mora e gli interessi per ritardato pagamento.
2. Restano dovute, e sono oggetto di pagamento da parte del contribuente:
 - la quota capitale del tributo, corrispondente all'imposta o al tributo originariamente dovuto;
 - le spese di notifica degli atti;
 - rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari;

3. In caso di atti per i quali il contribuente abbia già effettuato pagamenti parziali a titolo di sanzioni e/o interessi, tali somme non sono rimborsabili e non possono essere imputate alla quota capitale residua.

CAPO III – Modalità di adesione

Art. 6 - Domanda di adesione

1. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata presenta domanda al Comune di Belpasso – Settore III AMMINISTRATIVO CONTABILE entro il termine di cui all'art. 7.
2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Settore competente e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, deve contenere, a pena di esclusione:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'indicazione degli atti per i quali si chiede la definizione agevolata, con specificazione del tributo, dell'annualità e dell'importo;
 - c) la scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, con indicazione del numero di rate richieste;
 - d) la dichiarazione di rinuncia ad eventuali ricorsi pendenti relativi agli atti oggetto di definizione, ai sensi dell'art. 11;
 - e) l'eventuale dichiarazione di rinuncia alla rateizzazione in corso ai sensi dell'art. 4, comma 3;
 - f) l'indirizzo PEC o, in mancanza, altro domicilio digitale ovvero recapito idoneo ai fini delle comunicazioni;
 - g) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;
 - h) Email e numero di telefono.
3. La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente in modalità digitale attraverso il portale telematico dedicato interfacciato con il sistema gestionale in dotazione all'Ente, accessibile mediante identità digitale (SPID/CIE).

Art. 7 - Termine per l'adesione

1. La domanda di adesione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune della deliberazione consiliare di approvazione delle modifiche al presente regolamento.

2. Qualora il termine di cui al comma 1 cada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande presentate oltre il predetto termine sono inammissibili.
3. Il termine di cui al comma 1 è reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.
4. Il Settore competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, comunica al contribuente l'esito dell'istruttoria, l'ammontare delle somme dovute, il piano di pagamento eventualmente accordato e le relative modalità di versamento.

CAPO IV - Pagamento

Art. 8 - Pagamento in unica soluzione

1. Il contribuente che sceglie il pagamento in unica soluzione è tenuto a versare l'intero importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.
2. Il pagamento è effettuato mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9 - Pagamento rateale

1. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può richiedere il pagamento rateale degli importi dovuti fino a un massimo di 84 rate mensili, secondo lo schema di seguito indicato :
2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
 - debiti fino ad euro 500,00: massimo dodici rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: massimo trentasei rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 10.000,00: massimo quarantotto rate mensili;
 - da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: massimo sessanta rate mensili;
 - da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: massimo settantadue rate mensili;
 - oltre euro 30.000,01 fino a ottantaquattro rate mensili;
3. L'importo complessivamente dovuto ai fini della definizione agevolata è ripartito in quote costanti per l'intera durata del piano di rateizzazione concesso.
4. Nella prima rata non verranno calcolati interessi;
5. Sulle rate successive alla prima, invece, sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, in conformità all'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate maggiorato del 2%;
6. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato per il pagamento di cui all'art. 8, comma 1. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda.

8. Per i contribuenti appartenenti ai nuclei familiari con almeno un figlio minore fiscalmente a carico e con attestazione ISEE non superiore ad € 10.000,00 e per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con

disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3 della Legge 104/92:

a) non si applicano le fasce dell'art.9 comma 2 e si conceda la rateizzazione massima sino a rate 84 purché si mantenga l'importo minimo di € 50,00 per ciascuna rata.

CAPO V – Effetti e decadenza

Art. 10 - Effetti della definizione agevolata

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata produce i seguenti effetti:
 - a) sospensione dei termini di versamento relativi agli atti oggetto di definizione;
 - b) la sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico ai soggetti incaricati della riscossione coattiva, per tutti gli avvisi di accertamento rientranti nell'ambito temporale di cui all'art. 3.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'art. 5 in unica soluzione ovvero con il pagamento di tutte le rate.
3. Il perfezionamento della definizione estingue definitivamente il debito tributario oggetto della domanda.
4. La sospensione di cui al comma 1 opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata o alla data di eventuale decadenza dal beneficio. In caso di decadenza, il Settore competente procede alla riscossione coattiva dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica anche alle controversie esclusivamente tributarie, in ogni stato e grado del giudizio di merito, aventi ad oggetto gli atti relativi alle entrate esclusivamente tributarie di cui all'art. 2, rientranti nell'ambito temporale di cui all'art.3, pendenti alla data di presentazione della domanda di definizione. Ai fini del presente articolo, la controversia si intende pendente anche qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

4. La definizione può avvenire col pagamento del tributo ed eventuali oneri di riscossione, al netto di sanzioni e interessi, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda.
5. Dagli importi dovuti in base al precedente comma sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli importi dovuti, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Art. 12 - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti

1. La domanda di definizione della controversia è presentata al Comune di Belpasso – Settore III Amministrativo Contabile, per ciascuna controversia autonoma, entro il termine di cui all'art. 7, a mezzo portale dedicato.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
 - b) gli estremi dell'atto impugnato e il tributo cui si riferisce;
 - c) il numero di ruolo generale e l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia;
 - d) lo stato del giudizio e l'esito dell'ultima o unica pronuncia depositata;
 - e) la determinazione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5;
 - f) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto o della prima rata;
 - g) l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritti dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori.
2. Il Settore competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, comunica al contribuente l'esito della domanda, con indicazione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento. Qualora nelle more della verifica sia fissata udienza di trattazione della controversia oggetto di definizione, verrà presentata dalle parti istanza di rinvio dell'udienza, dando atto della pendenza della procedura di definizione agevolata.
 3. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del versamento della prima rata.
 4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
 5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 2, il contribuente depositerà presso la segreteria dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio procuratore speciale e, ove nominato, dal difensore, unitamente a copia della

domanda di definizione e della ricevuta del pagamento integrale ovvero della prima rata. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

6. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
7. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
8. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
9. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi dell'art. 12, il tributo, le sanzioni e gli interessi tornano dovuti nella misura originaria, dedotti i versamenti già effettuati.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13 - Decadenza

1. Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il termine di cui all'art. 8, comma 1;
 - b) mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, secondo le modalità previste del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Belpasso;
 - c) mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie ai sensi dell'art. 12 entro i termini ivi previsti.
2. In caso di decadenza:
 - a) il debito originario riprende vigore per intero, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, secondo i termini di legge;
 - b) i pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e imputati secondo l'ordine del Regolamento Generale delle Entrate;
 - c) il Settore competente procede alla riscossione dell'importo residuo con le modalità ordinarie, ivi compresa la riscossione coattiva;

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 14 – Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Belpasso, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti acquisiti ai fini della definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è il Comune di Belpasso.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano:
 - a) l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - b) il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Belpasso;
 - c) i regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi;
 - d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
 - e) le disposizioni del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le relative modificazioni entrano in vigore e acquistano efficacia dalla data della rispettiva pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Dalla medesima data trovano applicazione le disposizioni modificate, fatti salvi gli effetti già prodotti e le domande eventualmente validamente presentate in applicazione della disciplina previgente.